

**ZIPA**

CONSORZIO  
ZONE  
IMPRENDITORIALI  
PROVINCIA  
ANCONA

**IN LIQUIDAZIONE**

**COPIA**

**Ordinanza Commissario Liquidatore N. 10 del 23.09.2025 Prot. N. 1209**

**AREA ZIPA DI ANCONA – DITTA AMATORI INTERESTATE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA  
VENDITA DI IMMOBILE DI PARTE DI PROPRIETA' ALLA DPA S.R.L. DI ANCONA**

## IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 10 del 23.09.2025 Prot. N. 1209

AREA ZIPA DI ANCONA – DITTA AMATORI INTERESTATE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILE DI PARTE DI PROPRIETA' ALLA DPA S.R.L. DI ANCONA

### IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

#### Premesso:

- **che** con contratto di compravendita del 28/11/1972, Rep. n. 10864/465, reso esecutivo dal Co. Re. Co. Marche in data 14.12.1972 al n. 18103 di protocollo, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 27/012/1972 al N. 4571- a rogito Notaio Guido Bucci di Ancona, il Consorzio per la Costruzione e la Gestione della Zona Ind.le annessa al Porto di Ancona (ora Consorzio ZIPA) vendeva alla ditta CAMA di Giambuzzi Luciano" un lotto di terreno, distinto al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio 162 mapp. 3 (già 2/b), 4 (già 2/c), 5 (già 2/d) e Foglio 12 mapp. 14 (già 27b) e 15 (già 2/c) della superficie complessiva di mq. 11.819, nel compendio ZIPA di Ancona, per la realizzazione di un opificio industriale;
- **visto e richiamato** l'art. 7 – del citato contratto di compravendita 28/11/1972, Rep. n. 10864/465– che testualmente recita: *"E' fatto assoluto divieto alla ditta CAMA di Giambuzzi Luciano di cedere o in qualsiasi modo sostituire a se medesima, nel godimento del terreno compravenduto altro ente o persona anche per modifica di ragione sociale, senza esplicito consenso del Consorzio per la Zona Industriale. E' fatto uguale divieto per sostituzioni nella specie di industrie"*;
- **che** la ditta acquirente provvedeva a realizzare ed attivare lo stabilimento industriale secondo quanto indicato dal richiamato contratto del 28/11/1972;
- **che** con deliberazione n.2403 del 09/01/1989, esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co. Marche in data 16/02/1989 prot. N. 4755, il Consiglio Direttivo del Consorzio ZIPA autorizzava la ditta CAMA a cedere il lotto di proprietà alla ditta INTERESTATE di Amatori Primo s.a.s. di Ancona, nel rispetto di tutti i vincoli e clausole riportate nel menzionato contratto del 28/11/1972, Rep. n. 10864/465, reso esecutivo dal Co. Re. Co. Marche in data 14.12.1972 al n. 18103 di protocollo, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 27/12/1972 al N. 4571-, a rogito Notaio Guido Bucci di Ancona, e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile;
- **che** con atto di fusione del 07/12/2017 rep. n. 1815/1293 a rogito notaio Giuseppe Comparone di Carmine di Ancona , registrato all' Agenzia delle Entrate di Ancona il 13/12/2017 al n. 9395 serie IT, la società Interestate s.r.l. con sede ad Ancona – Via Einaudi, 20 (già Interestate s.a.s. di Maria Pia Giambuzzi Amatori e C.) e la società CAPT. P. Amatori – Agenzia Marittima s.r.l. con sede ad Ancona Via della Loggia 24, hanno provveduto mediante progetto di fusione, alla fusione mediante incorporazione della seconda società con la prima con costituzione della società Amatori Interestate s.r.l. con sede ad Ancona – Via della Loggia, 16, operante in attività ricomprese nell'ambito portuale: *Impresa portuale; - Importazione, esportazione, carico, scarico, movimentazione, confezionamento e trasporto per conto terzi di materie e merci di qualsiasi natura ed in particolare di materie prime destinate all'industria cartacea; - Agenzia Marittima; - la costruzione, il collaudo, la revisione, il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio di zattere di salvataggio, anche autogonfiabili, battelli pneumatici, altri mezzi di salvataggio e di sicurezza, nonché di articoli navali in genere comprese le relative parti di ricambio nel settore della navigazione in generale, incluso quello della marina mercantile militare e nautica di diporto, ecc.(...);*

## IN LIQUIDAZIONE

- **che** con nota del 08/07/2025, acquisita al prof. ZIPA al n 888 del 14/07/2025, integrata con nota del 16/07/2025, prot. ZIPA n. 939 del 22/07/2025 e del 17/09/2025 prot. ZIPA n. 1209 del 17/09/2025, la ditta AMATORI INTERESTATE S.R.L. con sede ad Ancona – Via della Loggia, 16, tramite lo studio legale Avv. Luigi Fucina Via della Loggia, 24 Ancona, ha richiesto il benestare alla vendita di parte dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona, meglio individuato al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 163 mapp. 20 sub. 3, - Via E. Mattei 28, Piano T, Z.C. 2 , Categoria D/8, Rendita 30372,60 e Foglio 163 mapp. 20 sub. 14, - Via E. Mattei 26, Piano 1°, Z.C. 2 , Categoria A/10, Classe 4, Consistenza 9, superficie mq. 251, Rendita 2928,3118 , in favore della DPA S.R.L. con sede ad Ancona , Via Mattei, 26, avente come oggetto sociale:
  - “ La società promuove iniziative che mirino alla realizzazione dei programmi imprenditoriali più precisamente alla programmazione sviluppo dell'attività di logistica, di stoccaggio merci, di attività di spedizione nonché gestione di pratiche doganali, di gestione di traffici intermodali e dei servizi delle aree interportuali; la società potrà inoltre espletare servizi oggetto di concessione demaniale e non; trasporto merci per conto terzi via terra, via mare, via fiume, via ferrovia nonché aerea e l'assunzione di merci in deposito.  
La società potrà quindi:
    - svolgere pratiche doganali e gestire depositi doganali e fiscali, nonché magazzini accise e magazzini IVA, previo conseguimento delle autorizzazioni di legge;
    - fornire servizi utili all'acquisizione della clientela, connessi con la logistica, il trasporto, la spedizione ed il deposito doganale;
    - acquistare e/o gestire anche in forma partecipativa, nei limiti della legislazione esistente, società che svolgano attività connesse con la logistica, il trasporto, la spedizione ed il deposito doganale;
    - svolgere attività di promozione sviluppo e gestione di traffici ermodali e dei servizi tecnici e commerciali delle aree interportuali;
    - svolgere attività di progettazione, promozione e sviluppo di iniziative imprenditoriali, anche in concerto con le autorità della pubblica amministrazione competenti sulle aree interportuali, nel campo delle attività industriali, commerciali e di trasporto, nonché dei servizi ad esse correlate nelle aree interportuali;
    - svolgere attività di manutenzione, gestione della sicurezza e gestione logistica delle aree interportuali;
    - acquisire in proprietà o condurre in locazione o realizzare spazi e magazzini per il migliore espletamento delle attività;
    - svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, finanziaria con esclusione della intermediazione) necessarie al perseguimento e raggiungimento dello scopo sociale;
    - stipulare contratti di appalto, associazione temporanea di imprese, convenzioni di affidamento opere con enti pubblici;
    - assumere, sia da privati che da enti pubblici o privati, servizi di trasporto merci per conto terzi e/o di logistica in genere da eseguire direttamente o a mezzo terzi, e più precisamente, a solo titolo esemplificativo;
    - svolgere attività di casa di spedizione, di spedizione doganale;
    - svolgere attività di agenzia marittima, di agente marittimo, raccomandatario, di mediatore marittimo;
    - costruire, acquistare, locare e gestire depositi, magazzini, stazioni di rifornimento, piattaforme multimodali, officine di riparazione, garage e qualsiasi altro servizio inerente il trasporto e la logistica in genere;
    - gestire servizi di custodia, movimentazione di merci per conto terzi. La società può in definitiva, compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per

## IN LIQUIDAZIONE

*L'attuazione dell'oggetto sociale e così, fra l'altro,*

- *Fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;*
- *Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali;*
- *Partecipare a consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:*
- *Concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da soci o società del gruppo;*
- *Assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento di titoli;*

*La società potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente in particolare con i limiti di cui alla legge 39/1989, al d.lgx.58/1998 e al d. lgs 385/93 e con esclusione delle attività professionali e non, riservate a determinate categorie di soggetti;"*

come si evince dalla documentazione presentata, vax (All. A1), planimetrie catastali (All. A2 e A3), visure (All. A4 -A5), CDU (All. A6), documentazione per verifiche antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i, visure C.C.I.A. delle società, , statuto e atto costitutivo della società acquirente , privacy ed attestazioni di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008);

- **che** il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno le richieste di COMUNICAZIONE antimafia delle ditte interessate dalle operazioni sopra enunciate;
- **che** gli esiti della istruttoria tecnico-amministrativa condotta dagli uffici consortili – sulla base delle indicazioni risultanti dalle volontà espresse dalle parti interessate al perfezionamento dell'operazione nonché dei documenti depositati agli atti del Consorzio – rivelano la sussistenza dei presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione;
- **che**, peraltro, tale autorizzazione – In quanto da rilasciare in pendenza dei termini per l'acquisizione della comunicazione antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex Art. 88 del D.lgs. n. 159/11 e s.m.i., attesa l'urgenza di perfezionamento degli atti nell'ambito dei contratti di compravendita, tra le ditte interessate dall'operazione ;
- **che** sussistono, infatti, i motivi di urgenza richieste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ai fini del rilascio del nulla osta sotto condizione risolutiva, in relazione a quanto precede;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);

## IN LIQUIDAZIONE

- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con l'atto di compravendita del 28/11/1972, Rep. n. 10864/465, reso esecutorio dal Co. Re. Co. Marche in data 14.12.1972 al n. 18103 di protocollo, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 27/012/1972 al N. 4571- a rogito Notaio Guido Bucci di Ancona ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che la ditta "AMATORI INTERESTATE S.R.L." e la società DPA S.R.L." si obbligheranno ad accettare e riportare nel redigendo atto di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente del Comune di Ancona ;
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 29.05.2025 con la quale la medesima ha conferito l'incarico di Commissario liquidatore – a far data dal 1 giugno 2025 e fino al 31 maggio 2027 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Dott. Massimo Bacci,

## DISPONE

- 1) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) **di autorizzare**, per quanto di competenza, la ditta "AMATORI INTERESTATE S.R.L." con sede a Ancona, Via della Loggia, 16, a vendere parte dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 163 mapp. 20 sub. 3, - Via E. Mattei 28, Piano T, Z.C. 2 , Categoria D/8, Rendita 30372,60 e Foglio 163 mapp. 20 sub. 14, - Via E. Mattei 26, Piano 1°, Z.C. 2 , Categoria A/10, Classe 4, Consistenza 9, superficie mq. 251, Rendita 2928,3118 , in favore della DPA S.R.L. con sede ad Ancona , Via Mattei, 26, avente l'oggetto sociale riportato in premessa, come si evince dalla documentazione presentata, vax (All. A1), planimetrie catastali (All. A2 – A3), visure (All. A4 – A5), allegata alla presente ordinanza e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente del Comune di Ancona (vedi CDU (all.A6));
- 3) **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto, alla vendita del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 4) **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;

## IN LIQUIDAZIONE


- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 6) **di confermare**, pertanto, tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nel citato atto di compravendita del 28/11/1972, Rep. n. 10864/465, reso esecutivo dal Co. Re. Co. Marche in data 14.12.1972 al n. 18103 di protocollo, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 27/012/1972 al N. 4571- a rogito Notaio Guido Bucci di Ancona, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " *Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'inseadimento delle attività produttive*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) che dovranno essere accettate in toto dalla nuova società acquirente e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- 7) **di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio – che: a1)** la ditta "AMATORI INTERESTATE S.R.L." e la società "DPA S.R.L." dovranno sottoscrivere una dichiarazione da riportare nel contratto di compravendita dell'immobile con la quale confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012 e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge; per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata; **a1.1)** gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata; **a1.1.1)** l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza; il tutto sotto la responsabilità del Notaio rogante e delle società interessate;
- 8) **di prendere atto** che la presente autorizzazione – in quanto rilasciata in pendenza dei termini per l'acquisizione della comunicazione antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex art. 88 del D. L. g. s. n. 159/11 e s. m. i.;
- 9) **di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 10) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle parti richiedenti l'autorizzazione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(Dott. Massimo Bacci)

ALL. A1)

N=4829500

DIREZIONE Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANILLO MENGONI



E=2398200

1 Particella: 20

Vis. tel.


**Agenzia delle Entrate**  
**CATASTO FABBRICATI**  
 Ufficio Provinciale di  
 Ancona

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Comune di Ancona	
Via Enrico Mattei civ. 28	
Identificativi Catastali:	Compilata da: Funari Andrea
Sezione:	Iscritto all'albo: Geometri
Foglio: 163	Prov. Ancona
Particella: 20	N. 1776
Subalterno: 3	

Planimetria	
Scheda n. 1	Scala 1:500


# PIANO TERRA

*ALL. A2)*



Via Enrico Mattei

Via Rodolfo Mazzola





Agenzia delle Entrate  
**CATASTO FABBRICATI**  
Ufficio Provinciale di  
Ancona

Dichiarazione protocollo n. del Comune di Ancona Via Enrico Mattei	civ. 2 6
Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 163 Particella: 20 Subalterno: 14	Compilata da: Funari Andrea Iscritto all'albo: Geometri Prov. Ancona
	N. 1776

Planimetria
Scheda n. 1      Scala 1:200

*AL 23)*

### PIANO PRIMO



Catasto fabbricati  
**Visura attuale per immobile**  
Situazione degli atti informatizzati al 16/07/2025



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 16/07/2025

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 163 Particella 20 Subalterno 3

Classamento:

Rendita: Euro 30.372,60

Zona censuaria 2,

Categoria D/8<sup>a</sup>)

Indirizzo: VIA ENRICO MATTEI n. 28 Piano T

Ultimo atto di aggiornamento: DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del 27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 163 Particella 20 Subalterno 3

VARIAZIONE del 17/10/1991 in atti dal 18/10/1991  
ANNULLAMENTO AREA URBANA PER NUOVA  
COSTRUZIONE (n. 677.1/1991)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 163 Particella 20

> **Indirizzo**

VIA ENRICO MATTEI n. 28 Piano T

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025  
Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO  
UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE  
DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

Direzione Provinciale di Ancona  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

Data: 16/07/2025  
Ora: 11:16:01  
Numero Pratica: T209429/2025  
Pag: 2 - Fine

> **Dati di classamento**

Rendita: Euro 30.372,60  
Zona censuaria 2,  
Categoria D/8<sup>a</sup>)

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025  
Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1. REGISTRO  
UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE  
DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

**Annotazioni:** Classamento e rendita proposti (D.M.  
701/94)

---

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

---

> **1. AMATORI INTERESTATE S.R.L.**  
**(CF 00154710420)**  
sede in ANCONA (AN)  
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 07/12/2017 Pubblico ufficiale COMPARONE  
GIUSEPPE Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 1815 -  
MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE  
SOCIALE Nota presentata con Modello Unico n.  
16249.1/2017 Reparto PI di ANCONA in atti dal  
13/12/2017

---


*Visura telematica*

---

**Legenda**

a) D/8: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

AN 131



Direzione Provinciale di Ancona  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

Data: 16/07/2025  
Ora: 11:23:15  
Numero Pratica: T2:14628/2025  
Pag: 1 - Segue

Catasto fabbricati  
**Visura attuale per immobile**  
Situazione degli atti informatizzati al **16/07/2025**



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 16/07/2025

**Dati identificativi:** Comune di ANCONA (A271) (AN)  
Foglio 163 Particella 20 Subalterno 14

**Classamento:**

Rendita: Euro 2.928,31  
Zona censuaria 2,  
Categoria A/10<sup>91</sup>, Classe 4, Consistenza 9 vani

**Indirizzo:** VIA ENRICO MATTEI n. 26 Piano 1

**Dati di superficie:** Totale: 251 m<sup>2</sup> Totale escluse aree scoperte <sup>b)</sup>: 251 m<sup>2</sup>

**Ultimo atto di aggiornamento:** DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del 27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

**Annotazioni:** Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)  
Foglio 163 Particella 20 Subalterno 14

VARIAZIONE del 30/05/1992 in atti dal 30/05/1992  
FUSIONE (n. 619.1/1992)

**Particelle corrispondenti al catasto terreni**

Comune di ANCONA (A271) (AN)  
Foglio 163 Particella 20

> **Indirizzo**

VIA ENRICO MATTEI n. 26 Piano 1

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del 27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

Direzione Provinciale di Ancona  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

Data: 16/07/2025  
Ora: 11:23:15  
Numero Pratica: T214628/2025  
Pag: 2 - Fine

> **Dati di classamento**

Rendita: Euro 2.928,31  
Zona censuaria 2,  
Categoria A/10<sup>a</sup>, Classe 4, Consistenza 9 vani

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025  
Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO  
UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE  
DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

**Annotazioni:** Classamento e rendita proposti (D.M.  
701/94)

> **Dati di superficie**

Totale: 251 m<sup>2</sup>  
Totale escluse aree scoperte <sup>b)</sup>: 251 m<sup>2</sup>

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
27/05/2025 Pratica n. AN0097068 in atti dal 27/05/2025  
Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO  
UFFICIALE.2283913.27/05/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE  
DEGLI SPAZI INTERNI (n. 97068.1/2025)

Dati relativi alla planimetria: data di presentazione  
27/05/2025, prot. n. AN0097068

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> **1. AMATORI INTERESTATE S.R.L.**  
(CF 00154710420)  
sede in ANCONA (AN)  
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 07/12/2017 Pubblico ufficiale COMPARONE  
GIUSEPPE Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 1815 -  
MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE  
SOCIALE Nota presentata con Modello Unico n.  
16249.1/2017 Reparto PI di ANCONA in atti dal  
13/12/2017

Visura telematica

Legenda

a) A/10: Uffici e studi privati

b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"  
- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013



Rif:113447 del 30/06/2025  
Prot. n° 129956 del 24/07/2025

ALL. 16)

Marca da bollo: identificativo n. 01240934041744

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380**

Vista la domanda presentata dal Sig. FUNARI ANDREA

Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993\* e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;

**SI CERTIFICA**

La destinazione urbanistica delle aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Ancona al

Foglio Mappale

0163 00020

Zone Territoriali Omogenee: ZONA D

PRG-Zonizzazione: cantieristica minore (art. 9 n.t.a. var. in ambito portuale)

PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT26 art. 65

Sulle aree non sono presenti vincoli

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

(laumar)

Ancona, data rilascio 30 luglio 2025

Il Dirigente del Servizio  
**Arch. Francesca Sorbatti**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Articolo 1  
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2  
(individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
  - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
  - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
  - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
  - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3  
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
  - a) già in proprietà del Consorzio;
  - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
  - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
  - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

Aut. B)

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

#### **Articolo 4 (vendita degli immobili)**

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

#### **Articolo 5 (destinazione degli immobili)**

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
  - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
  - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

**Articolo 6  
(servitù)**

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

Aut. 3)

#### **Articolo 7 (Convenzioni)**

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 8 (prezzo degli immobili)**

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

#### **Articolo 9 (domande)**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

#### **Articolo 10 (dell'assegnazione)**

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

Sec B)

ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.

3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

#### **Articolo 11 (locazione di immobili)**

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

#### **Articolo 12 (iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)**

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 13

### Articolo 13 (deroghe)

1. In casi di:
  - a) comprovata ed estrema urgenza;
  - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
  - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
  - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

### Articolo 14 (norma finale)

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

111 6

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI  
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.**

Premesso

- che, con provvedimento del ....., n. ...., è stata disposta in favore della ditta ..... (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di ....., distinto in catasto al fg. ...., part. ...., sub. ...., con destinazione urbanistica ....., ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale: .....
  - che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento per la assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"), approvato dal Consorzio con delibera di ..... del ....., n. ...., che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione,
- tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

**Art. 2**

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di ....., distinto in catasto al fg. ...., part. ...., sub ..... e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

su 6

### Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

### Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di ....., nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

**Art. 5**

La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: ..... e di avviarla entro il termine perentorio del ..... . Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

**Art. 6**

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,

mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

#### Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

#### Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. \_\_\_\_\_ ed Euro \_\_\_\_\_ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile - libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accessi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,

su B)

rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

#### Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data \_\_\_\_\_ ed al progetto preliminare redatto in data \_\_\_\_\_ a firma del tecnico \_\_\_\_\_, entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

#### Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

#### Art. 11

M.C)

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera ....., il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotta, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

#### **Art. 12**

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

#### **Art. 13**

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di ....., in data ....., accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

#### **Art. 14**

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

MUC)

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

#### Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit. ...., pari ad Euro ....., oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

#### Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

**Art. 3** (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – **Art. 5** (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – **Art. 6** (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – **Art. 7** (obbligo

AL-C)

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – **Art. 8** (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – **Art. 9** (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – **Art. 10** (rinuncia ad indennizzi) – **Art. 12** (estensione dei patti ai contratti di *leasing*) – **Art. 14** (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – **Art. 16** (clausola compromissoria)

**IN LIQUIDAZIONE**

**COPIA**

Copia dell'atto entroscritto viene da oggi pubblicato all'albo pretorio consortile e vi rimarrà per 15 giorni

Jesi lì, ..... *29/9/2006* .....

**Il Commissario Liquidatore  
(Dott. Massimo Bacci)**

Per copia conforme all'originale, per usi amministrativi.

Jesi lì, ..... *29/09/2006* .....

**Il Commissario Liquidatore  
(Dott. Massimo Bacci)**